



# Consorzi agrari del Trentino Alto Adige - dirigenti

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i dirigenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
21/12/2006	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i dirigenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo determinato							
21/12/2006	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i dirigenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i dirigenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo determinato							
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

\* Dal 1° gennaio 2007 il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonte istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 21/12/2006 può aderire al Fondo tutto il personale dirigente dei Consorzi Agrari che svolge la propria attività nel territorio del Trentino Alto Adige.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6

mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Il versamento del TFR al Fondo per i dirigenti iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

# CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI DEL TRENINO ALTO ADIGE

Indice:

21/12/2006 Accordo integrativo territoriale sulla previdenza complementare

## 21/12/2006

### Accordo integrativo territoriale sulla previdenza complementare

Il giorno 21 dicembre 2006 in Bolzano, tra l'Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari (ASSOCAP), rappresentata dal Segretario Dr. Filippo De Ambri Corridoni

e

l'Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari, aderente alla F.N.D.A —C I D A rappresentata dal Segretario generale Rag. Domenico Fini

Premesso che

- in data 18 giugno 1999 è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro per il personale dirigente dei Consorzi Agrari,

- che tale contratto prevede al terzo comma dell'art 19 la facoltà dei dirigenti di destinare il trattamento di cui al primo comma dello stesso articolo a un fondo pensionistico costituito ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n 124 e successive modificazioni e integrazioni;

- che nella Regione Trentino Alto Adige è stato costituito a norma del decreto legislativo n. 124/93 e successive modifiche un fondo pensione territoriale intercategoriale denominato Laborfondels, al quale possono aderire alle stesse condizioni previste dai contratti collettivi nazionali, i lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività nel territorio regionale;

- accertata la possibilità di adesione a Laborfondel anche da parte del personale dirigente che presta la sua attività in aziende operanti nel territorio regionale e considerato che sia doveroso assicurare anche a detto personale l'esercizio della facoltà di adesione al Fondo,

Si è concluso il seguente

### Accordo integrativo territoriale sulla previdenza complementare

#### Art. 1

Il personale dirigente dei Consorzi Agrari che svolge la propria attività nel territorio del Trentino Alto Adige ha libera scelta di aderire, alle condizioni di cui al successivo articolo 2 al Fondo pensione territoriale intercategoriale denominato Laborfondels.

#### Art. 2

La contribuzione al Fondo è costituita da:

1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico dell'azienda;

- 1% della stessa retribuzione a carico del dirigente;

- 2% del TFR maturato dai dirigenti assunti prima del 23 aprile 1993;

- 100% del TFR maturato dai dirigenti assunti successivamente al 23 aprile 1993;

- 100% del TFR maturato dai dirigenti a tempo determinato.

La quota di finanziamento a carico del Consorzio Agrario come sopra riportata, nonché le spese di adesione al Fondo vanno dedotte fino a concorrenza del trattamento previsto al primo comma dell'art. 19 del vigente CCNL.

#### Art. 3

Fino a quando non sia diversamente pattuito da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge in tema di previdenza pensionistica integrativa, di individuazione di aventi diritto di partecipazione al Fondo o di determinazione delle quote di finanziamento a carico degli iscritti o delle aziende, si applica quanto stabilito con il presente Accordo. Nel verificarsi di tali circostanze, le Parti si incontreranno per adeguare quanto convenuto alle intervenute disposizioni di legge o di contratto collettivo.

Letto, confermato e sottoscritto

---

